



Ordinanza n. 99 del 19.11.2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città.

IL SINDACO

Preso atto che la propria ordinanza n.95, adottata in data odierna, contiene degli errori materiali e ritenuto pertanto di dover procere alla correzione degli stessi mediante la revoca del citato provvedimento e l' adozione di una nuova ordinanza;

vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

[Dpcm 3 novembre 2020;](#)

Decreto-legge 28 ottobre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dpcm 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Dpcm 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Dpcm 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Decreto-legge 7 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Dpcm 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dpcm 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. *Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#).*

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 *Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#).*

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. *Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35*

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 *Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13* Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)

Constatato che il comma 8 dell'art 1, DL n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

-Osservato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da ultimo dall'art.1, DPCM 24.10.2020;

Osservato, altresì, che, l'art.1, comma 9 del DPCM 24.10.2020, stabilisce, tra l'altro, che le "attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle

18.00; dopo le ore 18, 00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che

- nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, oggetto della calamità, nei pressi dei locali appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e dei minimarket è possibile il verificarsi di assembramenti;

-pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine, non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa anticontagio da virus Covid-19

-potrebbero, pertanto, determinarsi pericolose situazioni di compresenza incontrollata di persone presso tali distributori e minimarket, dopo le ore 18.00, stante il richiamato divieto, dopo le ore 18,00, di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in forza della lett. ee -comma 9 art1 DPCM 24.10.2020

- valutata altresì la necessità dei cittadini residenti nelle aree su indicate, notoriamente non fornite dalla grande distribuzione, di potersi approvvigionare all'uscita dal lavoro e nell'immediatezza dell'ora di cena e valutati comparativamente gli interessi in essere sopra richiamati

Ritenuto, pertanto, che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica

ORDINA

a far data dal 20 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020

- 1) nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, in particolare nei tratti di strada sotto elencati e nelle aree che si trovano all'interno del perimetro individuato dalle seguenti vie e piazze: via Roma, piazza Ingraio, piazza Matteotti e vie perimetrali della piazza Matteotti nei tratti ad essa limitrofi, viale Trieste (nel tratto compreso tra via Roma e la via Pola), via Pola (nel tratto compreso tra viale Trieste e il Corso Vittorio Emanuele II), Corso Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra la via Pola e la via Palabanda), via Palabanda (nel tratto compreso tra il Corso Vittorio Emanuele II e la via Sant'Ignazio da Laconi) via Sant'Ignazio da Laconi (nel tratto compreso tra la via Palabanda e la via Portoscalas), via Portoscalas (nel tratto compreso tra la via Sant'Ignazio da Laconi e la via Ospedale), via Ospedale sino all'intersezione con via San Giorgio, via San Giorgio, via Santa Margherita, nella piazza Yenne, nella via Scalette Santa Chiara, nella via Manno, scalette Monache Capuccine, via Cima, via Manno, Piazza Martiri, Piazza Costituzione, viale Regina Margherita, nonché nelle strade di seguito elencate e nelle aree che si trovano all'interno del perimetro individuato dalle stesse, Regina Elena, Piazza Giovanni Marghinotti e viale Enrico Endrich, sono stabilite le seguenti prescrizioni:
 - - I distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.) dovranno restare chiusi dalle ore 20.00 alle ore 05.00.
 - - i minimarket, la cui attività di vendita di prodotti alcolici dopo le ore 20.00 favorirebbe gli assembramenti e i comportamenti vietati citati in premessa, dovranno restare chiusi dalle ore 20.00 alle ore 05.00.
- 2) Sono fatti salvi i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori h24 limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, e ss.mm.ii. ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA' ATTO

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Cagliari, 19.11.2020

Il Sindaco

Paolo Truzzu

firmato digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT